



COMUNE DI BOLTIERE

Provincia di Bergamo
Codice Ente 10030

DELIBERAZIONE N. 26 DEL 22-07-2013

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N.214 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Il giorno **22-07-2013**, alle ore 20:30, nella sala consiliare, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, il Consiglio Comunale si è riunito in Sessione Ordinaria di Prima convocazione - Seduta Pubblica.

Presiede la seduta il Signor PALAZZINI OSVALDO, SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CARLA BUCCI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Dato atto che a inizio seduta, a seguito di appello nominale da parte del SEGRETARIO COMUNALE, è stato verificato il numero legale dei Consiglieri.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti i Consiglieri:

PALAZZINI OSVALDO	Presente	DONATI PRIMO	Presente
TESTA ITALO MAURIZIO	Presente	FERRI CLAUDIO	Presente
CIOCCA ANDREA GIORGIO	Assente	BEGNARDI CINZIA	Presente
LOCATELLI FABRIZIO	Presente	AGOSTI DANIELA	Presente
VANOLI FRANCO	Presente	GHIDOTTI ETTORE	Assente
MOSCOLARI CARLO	Presente	FORLANI ARMIDA	Presente
LENA MASSIMO	Presente	GIGLIONE RITA	Presente
CAVALLERI RENATO	Presente	FRIGENI WALTER	Presente
POLETTI GIOVANNI	Presente		

Consiglieri presenti n. 15 - Consiglieri assenti n. 2

Accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO DOTT.SSA FONTANA NADIA

PARERE: FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, che comporta impegno di spesa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE
F.TO DOTT.SSA FONTANA NADIA

=====

Prima della trattazione del presente punto all'ordine del giorno l'ex Revisore Ceribelli Giovanna, saluta il Consiglio Comunale al termine del proprio incarico.

Il Sindaco ringrazia la Dott.ssa Ceribelli, esprime sentimenti di stima per la professionalità e la disponibilità dimostrata e le augura ogni bene. Presenta poi il nuovo Revisore dei Conti, Dott. Garbellini Bruno, auspicando che si dimostri di essere all'altezza della Dott.ssa Ceribelli.

Il Cons. Testa specifica, rivolgendosi al nuovo revisore, che non aveva nulla in contrario nei suoi confronti ed auspica, in ogni caso, di vederlo nelle occasioni più importanti.

Il Sindaco informa che è presente in aula la Responsabile del Servizio Finanziario, Dott.ssa Fontana Nadia. Il Sindaco, prima di cedere la parola al Consigliere delegato al bilancio, Massimo Lena, chiede che il presente e i successivi punti all'ordine del giorno siano trattati con pacatezza e serietà, affermando che saranno bene accetti eventuali suggerimenti "geniali".

Il Cons. Massimo Lena relaziona sull'argomento, avvalendosi di slides, come di seguito riportato in sintesi:

- commenta il trend storico di riduzione dei trasferimenti statali, con conseguente riduzione della possibilità di finanziamento degli interventi;
- spiega che la scelta di fondo dell'amministrazione comunale è stata quella di mantenere il livello dei servizi già erogati, evitando lo smantellamento delle unità d'offerta in ambito sociale, culturale e ricreativo-sportivo;
- illustra l'analisi realizzata dalla Dott.ssa Fontana e la proposta di adeguamento dell'entrata corrente per sostenere le spese dei servizi erogati, a fronte delle riduzioni dei trasferimenti e delle entrate da oneri di urbanizzazione;
- espone il quadro delle aliquote Imu proposte all'approvazione del consiglio per il corrente anno (5 – 9,5 e 2 per mille), ribadendo che il ritocco delle aliquote nel tempo è reso necessario dalla volontà di mantenere il livello quali-quantitativo dei servizi erogati;
- chiarisce che l'amministrazione in carica subisce scelte del passato che hanno inciso negativamente sulla spesa corrente (v. rate di ammortamento dei mutui) e si trova

impossibilitata ad accendere nuovi mutui per la realizzazione di opere, a causa dei vincoli posti dalle regole del Patto di Stabilità.

Il Sindaco ringrazia il Cons. Lena per l'intervento, chiaro e valido anche per i successivi punti all'ordine del giorno. Spiega che la scelta di arrivare al 22 luglio per approvare il bilancio, già evidenzia le difficoltà affrontate. Confida comunque, anche in base a notizie ufficiose, di poter rimettere mano alle aliquote proposte entro la prima scadenza di pagamento. Afferma che i contribuenti sono salvaguardati dal fatto che il pagamento è previsto in settembre, termine entro il quale si auspica di poter intervenire con una variazione di bilancio.

Al termine intervengono i Consiglieri Sigg.ri:

- Frigeni Walter, del gruppo "Vivi Boltiere": evidenzia come, al di là del discorso politico, si cerchino soldi nella casa. Segnala la necessità di operare una revisione catastale, dato che a Boltiere è accatastata come villa solo un'abitazione ma poi ci sono vendite di patrimoni immobiliari per milioni di euro. Critica il fatto che l'amministrazione comunale non abbia operato in questo senso, non abbia ridotto l'aliquota sulla prima casa, come già richiesto, e abbia invece ancora penalizzato chi ha una sola casa.
- Sindaco, Osvaldo Palazzini: afferma che quanto affermato è pienamente "condiviso" e non solo "condivisibile", osservando tuttavia che ciò non è concretizzabile al momento.
- Testa Italo Maurizio, del gruppo "Progetto Boltiere 2014": concorda con la posizione del Cons. Frigeni sulla necessità di revisione del sistema catastale e auspica che le intenzioni del Governo in materia vengano attuate. Si oppone all'aumento di 1 punto dell'aliquota sulla prima casa e ricorda di aver chiesto la pubblicazione sul sito dei dati relativi ai pagamenti Imu.
- Sindaco, Osvaldo Palazzini: chiede al Cons. Testa di avanzare proposte concrete.
- Testa I.M.: afferma che non ha presentato emendamenti perché era sicuro che non sarebbero stati approvati, come già avvenuto lo scorso anno. Ritiene che fosse dovere dell'amministrazione abbassare l'aliquota sulla prima casa, anche se è prevista l'abolizione dell'IMU su tali immobili. Critica l'operato del Sindaco, che giudica contraddittorio rispetto a quanto annunciato e riporta le posizioni di altri Comuni (es. Pedrengo) che hanno ridotto le aliquote in modo da penalizzare sempre meno il cittadino. Disapprova la tempistica di approvazione del bilancio di previsione e dichiara il proprio voto contrario.
- Sindaco: replica che nel discorso del Cons. Testa "c'è molta politica". Specifica che non ha mai fatto promesse vane ma di aver sempre detto, e lo ribadisce ora, che in caso di condizioni favorevoli, avrebbe rivisto le scelte fatte.
- Agosti Daniela, del gruppo "Vivi Boltiere": fa notare al Consigliere della Lega, Primo Donati, che, contrariamente a quanto da lui affermato, non sono stati pochi coloro che hanno pagato l'Imu sulla prima casa.
- Lena Massimo: giudica populista e demagogica la proposta di ridurre l'aliquota sulla prima casa in base alla sua prevista eliminazione e difende la scelta dell'amministrazione che si è ispirata a principi di prudenza. Rimarca che la tempistica di approvazione del bilancio è stata dettata dalle incertezze sulle normative relative all'IMU e alla TARES, oltre che della sicurezza della redazione del bilancio da parte della Dott.ssa Fontana, che potrà restare solo fino a settembre.
- Sindaco: si associa a quanto dichiarato dal Cons. Lena, chiarissimo sia per quanto riguarda le date, che le motivazioni delle scelte dell'amministrazione, al di là di ogni facile populismo o atteggiamento demagogico.
- Frigeni W.: afferma che "non sapendo cosa fare si toccano le tasse, come fa il Governo. Ribadisce la necessità di rivedere il sistema catastale. Chiede se è stato fatto il conto di quanto si pagherà alla fine dell'anno.

- Armida Forlani: ritiene che non sia il caso di parlare di demagogia quando la situazione è catastrofica. Contesta l'atteggiamento della maggioranza che ha proposto, solo una settimana prima del Consiglio, un incontro "farsa", nel corso del quale è stato chiesto il contributo della minoranza, senza concedere tempo e modo di presentare emendamenti. Eccepisce che, per come è stato presentato, il bilancio poteva essere approvato anche a marzo.
- Sindaco: riprende la parola per dare la possibilità a tutti di intervenire e invita alle dichiarazioni di voto.
- Testa I.M. - "Progetto Boltiere 2014": dichiara voto contrario in quanto l'aliquota Imu sulla prima casa non è stata ridotta al 4 per mille ma è stata mantenuta al 5 per mille, nonostante la contrarietà che era emersa lo scorso anno.
- Forlani Armida, capogruppo della lista di minoranza "Vivi Boltiere": dichiara voto contrario dando lettura di nota scritta, che consegna e che si allega al presente verbale sub a).

Quindi, esaurita la discussione,

PREMESSA

L'articolo 13 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012-2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'IMU a regime (come prevista dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23).

NOVITA' 2013 in sintesi:

- 1) l'imposta su tutti gli immobili e' interamente versata al comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale "D" (immobili produttivi).
- 2) per gli immobili del gruppo catastale "D" (immobili produttivi):
 - a) la quota fissa dello 0,76% è riservata e versata a favore dello stato con codice tributo 3925
 - b) l'eventuale aumento sino ad un massimo di un ulteriore 0,30% (a discrezione del comune), quale quota variabile, è versata a favore del comune, con codice tributo 3918.
- 3) gli immobili in categoria D/10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) passano di intera competenza statale, con codice tributo 3930 (altri fabbricati), aliquota fissa 0,20%, senza possibilità di riduzione.
- 4) moltiplicatori redite catastali:
 - d. 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- 5) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta;
- 6) Il versamento della prima rata è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel sito <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm> alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

- 7) Il versamento della seconda rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito <http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/imu2012/sceltaregione.htm> alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta;
- 8) In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

NOVITA' 2013 in dettaglio :

- ART.1, COMMA 380, LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:
 - a) è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - b) è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo DPCM;
 - c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 890,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;
 - d) con il medesimo DPCM di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:
 1. degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
 2. della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
 3. della dimensione demografica e territoriale;
 4. della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
 5. della diversa incidenza delle risorse sopprese di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
 6. delle riduzioni di cui al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 26 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

7. dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
- e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
- ART.1, COMMA 380, LETTERA F) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento ;
 - ART.1, COMMA 380, LETTERA G) LEGGE 24.12.2012 N.228 (LEGGE DI STABILITA 2013)
I comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ;
 - ART.13, COMMA 4, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:
 - a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), con esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);
 - b-bis*) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione);
 - c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati);
 - d) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione); tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
 - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe).
 - ART.13, COMMA 13-bis, DL N. 201/2011 CONVERTITO CON LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214
A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze , sentita l'Associazione nazionale dei comuni

d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune è tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'ICI, Imposta Comunale sugli Immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

VISTO il Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011 ed in particolare gli articoli 7 e 8, i quali recitano:

“Art. 7 - Federalismo fiscale municipale

1. In attuazione della citata legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, comma 1, e 11, comma 1, a decorrere dall'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:

a) una imposta municipale propria;

b) una imposta municipale secondaria.

2. A decorrere dall'anno 2014, ai comuni e' attribuita una compartecipazione al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare di cui all'articolo 10, pari al trenta per cento.

3. Resta inoltre assegnato ai comuni il gettito dei tributi devoluto ai sensi dell'articolo 2, tenuto conto di quanto già attribuito ai sensi del comma 2 del presente articolo”

“ Art. 8 - Imposta municipale propria

1. L'imposta municipale propria e' istituita, a decorrere dall'anno 2014, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili.... omissis ...”

VISTO il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011), convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.»;

VISTO in particolare l'art. 13 della Legge suddetta che testualmente recita:

“1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

2. *L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.*
... omissis ...”

CONSIDERATO che per effetto della norma suddetta l'imposta comunale immobili ICI di cui al titolo I, capo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 già dal 2012 è stata sostituita con l'art. 13 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (Supplemento Ordinario n. 251) recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.» di conversione decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in Supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2011);

VISTO l'articolo 1, comma 381 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 :

Per l'anno 2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 64 del 28 giugno 2013 avente ad oggetto : “Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – proposta determinazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni dell'imposta municipale unica da applicare con riferimento all'esercizio finanziario 2013”;

DATO ATTO che La Direzione centrale per la finanza locale con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 ha differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

VISTO l'articolo 1, comma 444 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 pubblicata nella G.U. n. 302 del 29 dicembre 2012 :

Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui all'articolo 193, comma 2 del tuel (ossia il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio);

VISTO il comma 4 dell'articolo 10 del D.L. 8 aprile 2013, n.35 :

All'articolo 13 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 12-ter le parole: "novanta giorni dalla data" sono sostituite da: "il 30 giugno dell'anno successivo a quello" (cioè la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo all'accadimento dell'evento anzichè entro 90 giorni dello stesso);
- b) il comma 13-bis e' sostituito dal seguente: "13-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonche' i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI). L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto

legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta; a tal fine, il comune e' tenuto ad effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 maggio dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 maggio, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al predetto articolo 9 e' eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 16 novembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 9 novembre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 16 novembre, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente."

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il parere del Revisore dei Conti Dr. Bruno Garbellini inerente il bilancio di previsione recepito agli atti dell'ente con numero di protocollo n. 6081/2.11 dell' 11 luglio 2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Con voti favorevoli 10, contrari 5 (Forlani, Agosti, Giglione, Frigeni, Testa), astenuti nessuno espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) di prendere atto degli obblighi previsti dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante: «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici» ed in particolare l'art.13 della Legge suddetta che testualmente recita:

1. L'istituzione dell'imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono. Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015 e pertanto di inserire nel Bilancio 2012 e relativo pluriennale l'Imposta Municipale Unica;

2) di determinare con riferimento all'esercizio finanziario 2013, le aliquote dell'Imposta Municipale Unica o IMU, nella seguente misura :

- ◆ **aliquota abitazione principale: 5‰ (cinque per mille);**
- ◆ **aliquota altri fabbricati : 9,50‰ (nove virgola cinque per mille)**
- ◆ **aliquota fabbricati rurali : 2‰ (due per mille)**

poiché le stesse risultano meglio soddisfare le esigenze del bilancio e garantiscono una previsione di introito come sotto indicato, a compensazione anche della riduzione del

fondo sperimentale di riequilibrio che dall'anno 2013 assume la denominazione di fondo di solidarietà comunale:

STIMA DEL GETTITO IMU ANNO 2013

	gettito 2012			2012-aliquota di base			2013				
	stato	comune	totale	stato	comune	totale	stato 7,6‰	comune - aliquota di base (4‰ e 7,6‰)	totale ad aliquota di base	comune aliquota al 5 ‰ e 7,9‰	comune totale ad aliquota del 5‰ e 9,5‰
terreni	11.040,59	11.744,90	22.785,49	11.040,59	11.040,59	22.081,18		22.081,18	22.081,18	22.785,49	27.601,48
aree edificabili	80.015,49	85.804,72	165.820,21	80.015,49	80.015,49	160.030,98		160.030,98	160.030,98	165.820,21	200.038,73
fabbricati categoria D	222.803,06	240.392,78	463.195,84	222.803,06	222.803,06	445.606,13	472.884,80		472.884,80	18.666,51	118.221,20
Altri	189.076,83	205.444,42	394.521,25	189.076,83	189.076,83	378.153,65		378.153,65	378.153,65	394.521,25	472.692,07
rurali		2.603,00	2.603,00		2.603,00	2.603,00		2.603,00	2.603,00	2.603,00	2.603,00
abitazione principale		331.567,98	331.567,98		202.181,00	202.181,00		202.181,00	202.181,00	331.567,98	331.567,98
TOTALE	502.935,97	877.557,80	1.380.493,77	502.935,97	707.719,97	1.210.655,94	472.884,80	765.049,81	1.237.934,62	935.964,43	1.152.724,45

stima ex fondo sperimentale di riequilibrio	
f.s.r. 2012	517.000,00
TAGLIO D.L. 95/2012** = (36.605,00*350%)	-168.000,00
stima f.s.r 2013	349.000,00

** 40000 = taglio da spending review anno 2012

Stima fondo di solidarietà comunale

maggiore quota IMU 2013 rispetto all'IMU 2012 : alimenterà il Fondo di Solidarietà Comunale	57.329,84
fondo sperimentale di riequilibrio 2013 (viene soppresso)	-349.000,00

Se positivo, l'ente versa al fondo (l'ente prevede una spesa) - se negativo l'ente preleva dal fondo (l'ente prevede il fondo in entrata)

Stima fondo di solidarietà comunale

-291.670,16

- 3) di prendere atto che la previsione dell'Imu, sommata a quella del fondo di solidarietà comunale (ex fondo sperimentale di riequilibrio) confrontata con gli accertamenti dell'anno 2012 risultano come sotto evidenziato, in corrispondenza rispettivamente delle aliquote di base, delle aliquote dell'anno 2012 e di quelle proposte per l'anno 2013 :

	anno 2012	anno 2013
Imu aliquote di base (5 e 7,6)‰	707.719,97	765.049,81
fondo sperimentale di riequilibrio	503.045,31	
fondo di solidarietà comunale		290.000,00
totale	1.210.765,28	1.055.049,81
<i>differenza anno 2013 rispetto al 2012</i>	-155.715,47	

	anno 2012	anno 2013
Imu aliquota 5 e 7,9‰	877.557,80	935.964,43
fondo sperimentale di riequilibrio	503.045,31	
fondo di solidarietà comunale		290.000,00
totale	1.380.603,11	1.225.964,43
<i>differenza anno 2013 rispetto al 2012</i>	-154.638,68	

	anno 2012	anno 2013
Imu aliquota 5 e 9,5‰		1.152.724,45
Imu aliquota 5 e 7,9‰	877.557,80	
fondo sperimentale di riequilibrio	503.045,31	
fondo di solidarietà comunale		290.000,00
totale	1.380.603,11	1.442.724,45
<i>differenza anno 2013 rispetto al 2012</i>	62.121,34	

- 4) di prendere atto che per l'anno 2013 gli incassi previsti per l'Imu sono pari ad € 1.150.000,00;
- 5) di riservarsi la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 444 della Legge di Stabilità 2013, Legge 228 del 24 dicembre 2012;
- 6) di disporre che il Servizio Finanziario del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle tariffe deliberate;
- 7) di allegare copia del presente atto alla deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2013, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- 8) di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza ed a seguito di separata votazione con unanime consenso di voti favorevoli 10, contrari 4 (Forlani, Agosti, Giglione, Frigeni), astenuti 1 (Testa) espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PALAZZINI OSVALDO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARLA BUCCI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, viene pubblicata all'Albo on line di questo Comune in data odierna e rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi.
Boltiere, 12-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA CARLA BUCCI

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, entro dieci giorni dalla pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
Boltiere,

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA BUCCI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo della deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 22-07-2013
Boltiere, 12-08-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA CARLA BUCCI